



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE O.MN.I.A.

ai sensi del D.LGS. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e s.m.i.,

riformato dal D.LGS. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e dal DM 150/2023

Indice

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

Art. 1: Definizioni

Art. 2: Introduzione generale e ambito di applicazione del regolamento e caratteristiche della procedura

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3: Avvio della Procedura di Mediazione

Art. 4: Nomina e sostituzione del mediatore, Ausiliari e Consulenti Tecnici in Mediazione, Tirocinio Assistito

Art. 5: Data, orario e luogo della Mediazione

Art. 6: Durata della Mediazione

Art. 7: Presenza delle parti, Rappresentanza, Assistenza Legale e Tecnica

Art. 8: Indipendenza, Imparzialità, Neutralità, Riservatezza e doveri del Mediatore

Art. 9: Svolgimento della Mediazione

Art. 10: Conclusione del procedimento di Mediazione

Art. 11: Proposta del Mediatore

Art. 12: Indennità e Gratuito Patrocinio

Art. 13: Mediazione in modalità telematica

Art. 14 Sito web istituzionale Organismo di Mediazione O.MN.I.A.

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

Art. 14: Doveri di riservatezza

Art. 15: Responsabilità delle parti

Art. 16: Responsabilità di O.MN.I.A. e del Mediatore

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

Art. 17: Incompatibilità ulteriori del Mediatore e ricusazione

Art. 18: Garanzie di prosecuzione del procedimento

Art. 19: Trattamento dei dati e diritto di accesso agli atti

Art. 20: Interpretazione ed applicazione delle norme

Art. 21: Legge applicabile e rinvio normativo

Art. 22: Norma di chiusura



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Codice Etico e di Condotta del Mediatore O.MN.I.A.

ALLEGATO 2 - TARIFFARIO O.M.N.I.A - tabelle spese di mediazione ed indennità

ALLEGATO 3 – Elenco materie di mediazione (obbligatorie e volontarie)

ALLEGATO 4 - Protocollo operativo Mediatori O.MN.I.A. (doc ad uso interno)

ALLEGATO 5 - Protocollo operativo Segreteria O.MN.I.A. (doc ad uso interno)

ALLEGATO 6 - Manuale per l'utenza e la clientela – Guida alla Mediazione (doc ad uso pubblico)

ALLEGATO 7 - Atto Costitutivo e Statuto O.MN.I.A.

ALLEGATO 8 - Assicurazione RCt Organismo

ALLEGATO 9 - Organigramma O.MN.I.A.

ALLEGATO 10 - Elenco sedi attive O.MN.I.A.

MODELLO A) Dichiarazione di Indipendenza, Imparzialità e Riservatezza del Mediatore

MODELLO B) Scheda di Valutazione del Servizio

TITOLO I - PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

“Regolamento”: l'atto adottato da O.MN.I.A. per regolamentare l'Organismo, in base alle disposizioni legislative vigenti, contenente, tra l'altro, l'autonoma disciplina della procedura di Mediazione nonché i relativi costi;

“Mediazione”: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

“Mediatore”: la persona o le persone fisiche che, quai professionisti accreditati, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

“Conciliazione”: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della Mediazione;

“Organismo di Mediazione”: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso il quale può svolgersi il procedimento di Mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010. Nel nostro caso, l'Organismo è denominato O.MN.I.A.;

“Responsabile dell'Organismo ”: il soggetto designato al coordinamento delle attività all'interno dell'Organismo di Mediazione;

“Spese di mediazione”: l'importo complessivo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di Mediazione fornito da O.MN.I.A.;



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

ART. 2 – INTRODUZIONE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

1. Il presente regolamento di procedura (d'ora in poi anche solo “Regolamento”) è specificamente volto a disciplinare, su tutto il territorio nazionale, il procedimento di mediazione e i relativi costi, nell’ambito dell’Organismo di Mediazione civile e commerciale denominato “O.MN.I.A. – ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO”, di seguito denominato semplicemente “Organismo ” o “O.MN.I.A.”, così come istituito dalla sua fondazione.

2. Il presente Regolamento si applica al procedimento di Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010, come riformato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e ss.mm.ii, finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili, che le parti intendono prevenire o comporre bonariamente di propria iniziativa, in forza di una disposizione di legge, a seguito di un ordine del giudice ovvero in base ad una clausola compromissoria.

3. L’Organismo di Mediazione svolge, tramite un mediatore, attività di mediazione nelle materie di cui agli artt. 2, 5 comma 1, 5-bis, 5-quater e 5 – sexies del d. lgs 28/2010 , ae s.m.i. .

4. La procedura si ispira ai principi fondamentali della qualità, riservatezza, trasparenza, informalità, rapidità ,e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscono l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità allo svolgimento dell’incarico nonché criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta dal mediatore.

5. I Mediatori sono professionisti specializzati in tecniche di composizione dei conflitti. Sono neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con la funzione di aiutare le parti a trovare un accordo conciliativo per la composizione della lite, anche con la formulazione di una proposta di accordo. I Mediatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

6. Il presente Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall’Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali ed è derogabile dalle parti di concerto con O.MN.I.A. entro i limiti previsti dalla legge.

7. L’Organismo recepisce e integra il presente Regolamento delle disposizioni dell’aggiornamento normativo seguente in relazione al proprio sito web istituzionale www.omniamediazione.it ai sensi dell’art. 17 , capo III, del DM 150/2023, “Obblighi di trasparenza degli organismi”:

1. L’Organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d’ordine;

b) i contatti, l’indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;

d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell’Organismo ;

e) l’organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;

f) l’elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;



O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;*
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;*
- i) i nomi e il curriculum dei Mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);*
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;*
- m) il codice etico;*
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'MODELLO A;*
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;*
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;*
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;*
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'Organismo e che possono essere usate nella procedura.*

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 3 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- 1.** La parte singolarmente o le parti congiuntamente che intende/intendono avviare la procedura di Mediazione può/possono farlo depositando, personalmente o a mezzo di un delegato, l'istanza di avvio della procedura con le forme di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
La domanda di mediazione deve essere presentata all'Organismo O.MN.I.A. specificatamente in lingua italiana.
La domanda deve necessariamente contenere:
 - a.** Il nome dell'Organismo di Mediazione;
 - b.** Nome, dati identificativi e recapiti, anche informatici, delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
 - c.** L'oggetto della lite;
 - d.** Le ragioni della pretesa;
 - e.** Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, D.M. 180/2010, qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, O.MN.I.A. deciderà il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 euro e lo comunicherà alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore dovesse risultare diverso, l'importo dell'indennità sarà determinato secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 - f.** Le seguenti dichiarazioni con specifica sottoscrizione:
 - 1) di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno;
 - 2) di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, commi 2 e 3, D.lgs 28/2010;

- 3) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010;
- 4) di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità di O.MN.I.A. disponibile anche sul sito internet www.omniamediazione.it ;
- 5) di aver controllato e verificato l'esattezza di tutti i dati indicati nell'istanza di mediazione e, conseguentemente, di esonerare O.MN.I.A. da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi;
- 6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti;
- 7) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- 8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso i recapiti indicati nell'istanza di mediazione;
- 9) di essere a conoscenza che O.MN.I.A. non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 8, comma 2, D.lgs 28/2010 e, pertanto, l'istante dichiara di prendere atto dell'importanza di poter provvedere, nei casi d'urgenza, a propria cura e spese, a comunicare autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l'avvenuto deposito della presente domanda, specificando l'oggetto della controversia.

g. Il consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al trattamento dei dati personali.

2. Il deposito dell'istanza di Mediazione può avvenire:
 - a. fisicamente presso le sedi di O.MN.I.A. tramite l'utilizzo di moduli resi disponibili al pubblico sul sito web istituzionale di O.MN.I.A. ;
 - b. inviando l'istanza in modalità telematica tramite le procedure espresse nel sito web istituzionale di O.MN.I.A. www.omniamediazione.it ;
3. O.MN.I.A. comunica alla parte istante l'avvenuto ricevimento dell'istanza di Mediazione , il numero di protocollo e la data di deposito assegnata, e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura ed alla corretta e completa convocazione in mediazione di tutte le parti. Nei casi in cui l'istanza perviene imperfetta di parte degli elementi necessari componenti, l'Organismo può richiedere un'integrazione alla parte istante da far pervenire all'Organismo nel termine dei 7 giorni successivi alla data della richiesta documentale , sospendendo il protocollo dell'istanza; laddove le integrazioni non pervenissero per motivi diversi oltre il termine di 7 giorni l'Organismo valuterà se del caso l'annullamento del deposito dell'istanza ed alla cancellazione del protocollo, e l'istanza dovrà essere depositata nuovamente in maniera completa ripetendo l'iter di iscrizione del procedimento di mediazione presso l'Organismo.
4. Le parti chiamate possono partecipare al procedimento solo dopo aver depositato una dichiarazione di adesione contenente: le dichiarazioni indicate nel comma 1, lett. f) del presente articolo; il consenso di cui al comma 1, lett. g) e il versamento delle spese di avvio. In assenza anche solo di una delle sopra indicate condizioni la parte chiamata non potrà essere ammessa a partecipare al procedimento di mediazione.



O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

5. Il servizio di Mediazione e le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche mediante l'utilizzo di piattaforme che garantiscano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
6. Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione d'imparzialità di cui al successivo articolo 8.
7. Durante i periodi di ferie, che O.MN.I.A. potrà indicare sul sito www.omniamediazione.it, i termini di comunicazione dell'istanza di Mediazione si intenderanno sospesi.

ART. 4 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE– AUSILIARI E CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE – TIROCINIO ASSISTITO

1. Le parti hanno la possibilità di indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde del Mediatore, l'Organismo nominerà il Mediatore designato al procedimento secondo i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del Mediatore e idonei ad assicurare la rotazione. In difetto di indicazione da parte delle parti o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del Mediatore avverrà in conformità ai criteri di idoneità, specializzazione e rotazione sopra indicati.
2. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
3. I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. 180/2010, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
4. Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo O.MN.I.A. designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nelle proprie liste. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett.e) del D.M. 180/2010, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *“criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”*. A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, etc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali conoscenze linguistiche, del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, dell'esperienza maturata, etc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto sia di



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

applicazione delle tecniche di mediazione), si procederà ad una designazione tra Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. In ogni caso, l'Organismo terrà conto della disponibilità del mediatore. Pertanto, nella fase di assegnazione della mediazione, il Responsabile dell'Organismo O.MN.I.A. valuterà le specializzazioni dei Mediatori iscritti nonché le specifiche competenze, ed a parità di competenze si terrà conto del criterio rotativo delle mediazioni già assegnate nell'esercizio corrente, ne comunicherà ordine alla segreteria O.MN.I.A. che procederà alla nomina del Mediatore Designato al procedimento.

5. In particolari circostanze valutabili da O.MN.I.A., questa, su richiesta delle parti da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza, potrà fornire un elenco di candidati Mediatori ritenuti idonei. In caso di mancata indicazione del Mediatore ad opera delle parti entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla consegna alle stesse del predetto elenco, il Mediatore sarà designato direttamente da O.MN.I.A. tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
6. In casi particolari ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, O.MN.I.A. potrà nominare uno o più Mediatori ausiliari. Quando ciò non sia possibile, O.MN.I.A. potrà fare ricorso, con il consenso delle parti ed in base alle indicazioni del mediatore, ad esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i Tribunali. Le parti hanno la possibilità, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.
7. I Mediatori ausiliari e gli esperti opereranno sotto la guida e la direzione del Mediatore principale che resterà l'unico effettivo conduttore della Mediazione.
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore di svolgere il suo incarico, l'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri di scelta della nomina di cui ai punti precedenti e di seguito individuati. In casi eccezionali o di impossibilità sopravvenuta del Mediatore designato allo svolgimento di un procedimento di mediazione, O.MN.I.A. potrà sostituire il Mediatore con un altro delle proprie liste di pari esperienza, anche prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione, seguendo gli stessi criteri sopra elencati per la nomina iniziale. Qualora durante il procedimento il Mediatore comunichi qualsiasi circostanza che ne possa limitare l'indipendenza o l'imparzialità, ovvero altro grave impedimento, O.MN.I.A. informerà prontamente le parti e provvederà alla sua sostituzione. È fatta salva la scelta concorde delle parti di voler proseguire con il medesimo mediatore. In tal caso, le parti o i loro rappresentanti dovranno comunicare per iscritto all'Organismo tale volontà.
9. Nei casi in cui si manifesti causa di incompatibilità di cui all'art. 28 del DM 150/2023 o emergente, le parti hanno la possibilità ed il diritto a richiedere per iscritto la sostituzione del Mediatore designato nei seguenti casi:
 - incompatibilità accertata del Mediatore con una delle parti che arrechi difetto di imparzialità;
 - mancanza accertata di qualifica nella professionalità del Mediatore designato in relazione all'oggetto della controversia ed alla materia della lite;Le parti potranno altresì esprimere la propria preferenza per l'assegnazione della mediazione ad altro Mediatore iscritto nelle liste di O.MN.I.A. .

Nei casi suddetti, l'Organismo O.MN.I.A. , a seguito di accertamento di quanto dichiarato dalle parti, procederà alla sostituzione del Mediatore con la designazione di altro Mediatore incaricato al procedimento di mediazione.

- 10.** Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Le parti , per tutta la durata della mediazione, non possono inviare comunicazioni scritte al Mediatore designato, ma dovranno procedere con lo scambio di comunicazioni tramite la segreteria dell'Organismo O.MN.I.A. ai recapiti indicati sul sito istituzionale O.MN.I.A. ; le parti potranno comunicare con il Mediatore, solo nei casi di urgenza e per questioni relative alla procedura di Mediazione, solo in via verbale o scritta indiretta contattando i recapiti messi a disposizione dall'Organismo O.MN.I.A..
- 11.** Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5 -quater del decreto legislativo 149/2022, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- 12.** Il Mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 149/2022 nella formula prevista dallo stesso e secondo il modello disposto dall'Organismo di cui ad **MODELLO A** (*Dichiarazione di Indipendenza Imparzialità e Riservatezza del Mediatore*).
- 13.** Ciascun Mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di Mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
- 14.** Ai sensi dell'art. 28, capo III "Obblighi dei Mediatori , incompatibilità e conflitti di interesse" del DM 150/2023 , il Mediatore designato dall'Organismo esegue personalmente la prestazione. Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. Il Mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un Mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.
- 13.** L'Organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 8 comma 4 del D.M. 180/2010. Alla mediazione possono assistere, con il consenso delle parti e del Mediatore designato, uno o più Mediatori, a titolo di tirocinio assistito e gratuito. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei Mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Ai tirocinanti si applica altresì quanto previsto dal successivo articolo 16.



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

ART. 5 - DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. L'Organismo O.MN.I.A., di concerto con il Mediatore, stabilisce la data, l'ora ed il luogo degli incontri di Mediazione, in relazione alle esigenze delle parti, alla congruità temporale del procedimento, ed alle disponibilità del Mediatore designato e della sede di mediazione.
2. Il Mediatore può convocare personalmente le parti solo nel caso i rinvii di mediazione, iscrivendo nel verbale di rinvio rilasciato alle parti la data e l'orario concordati con le stesse per un ulteriore incontro di mediazione. La convocazione ufficiale iniziale delle parti al procedimento di mediazione è a cura esclusiva della segreteria dell'Organismo O.MN.I.A..
3. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in Italia o all'estero, ovvero in modalità telematica su richiesta di una o di entrambe le parti. Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti ha altresì la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
4. L'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.M. 180/2010, O.MN.I.A. potrà fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo. Quest'ultimo potrà corrispondere ad una sede a disposizione di O.MN.I.A. a seguito di un accordo stipulato con un altro Organismo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) D.M. 180/2010, anche per singolo affare. Le parti, di concerto con il mediatore, potranno scegliere di svolgere la procedura in altro luogo derogando al criterio di competenza territoriale.
5. L'organismo rende noti al pubblico e indica sul proprio sito web istituzionale www.omniamediazione.it gli accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia.

ART. 6 - DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. La procedura di Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dal deposito dell'istanza. Le parti possono convenire con O.MN.I.A. un termine diverso.
2. Se la procedura di Mediazione è avviata a seguito di ordine del giudice, il termine di tre mesi decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
3. Ciascuna delle parti può abbandonare il procedimento di Mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione ad O.MN.I.A., al Mediatore e alle altre Parti, ferme restando le spese dovute.
4. Nel caso in cui una parte ovvero tutte le parti non dovessero rispondere entro 30 gg alle richieste di O.MN.I.A. circa la fissazione di successivo incontro di mediazione il procedimento verrà chiuso d'ufficio.

ART. 7 - PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA LEGALE E TECNICA

1. Persone fisiche: la loro presenza agli incontri di Mediazione è sempre preferibile in quanto, le stesse, sono certamente le migliori conoscitrici delle proprie posizioni e dei propri interessi, anche sottesi. Le parti che non possono partecipare personalmente, in presenza di giustificati motivi,

possono farsi rappresentare da un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.

2. Persone giuridiche: la loro partecipazione agli incontri di mediazione potrà avvenire tramite il legale rappresentante ovvero tramite un soggetto terzo a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri e all'uopo delegato con procura speciale sostanziale nelle forme di cui all'art. 1392 c.c.

3. Nelle materie in cui, ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis e co. 2 del D.Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato.

4. Tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento di mediazione devono comportarsi secondo buona fede, mantenere un contegno consono al rispetto reciproco e cooperare con il Mediatore per permettere la celerità e l'efficacia del procedimento di Mediazione.

ART. 8 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, NEUTRALITÀ, RISERVATEZZA E DOVERI DEL MEDIATORE

1. Al primo incontro e prima che questo abbia inizio, il Mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza con esplicito riferimento al Codice Etico di O.MN.I.A.. La sottoscrizione di tale documento è condizione necessaria per l'inizio della Mediazione.

2. Sempre al primo incontro, il Mediatore si accerta che le parti siano state informate dei benefici, anche fiscali, nonché delle conseguenze derivanti dal procedimento di Mediazione in base alle vigenti norme di legge.

3. Per quanto concerne le cause d'incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del mediatore, si rinvia al *Codice Etico di O.MN.I.A. MODELLO* Al presente regolamento (**ALLEGATO 1**).

4. Il Mediatore non può assumere l'incarico qualora venga a trovarsi in una delle ipotesi di cui all'art. 14 bis, comma 2, del D.M. 180/2010. In ogni caso, il Mediatore nominato dovrà rispettare i criteri deontologici ad esso applicabili ed operare, per tutta la durata del procedimento, con probità e professionalità; dovrà inoltre mantenersi terzo neutrale, imparziale ed indipendente oltre a svolgere il proprio compito secondo oggettività, buona fede, correttezza, ragionevolezza e, ove possibile e/o richiesto, creatività.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e il procedimento si intende concluso all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata ovvero del verbale di mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

2. Il Mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di Mediazione con le modalità che ritiene di volta in volta più opportune, valutando le circostanze del caso, la volontà delle parti e, in ogni caso, la necessità di trovare una soluzione rapida della controversia. Il Mediatore non ha il potere d'imporre alle parti una soluzione della controversia.

3. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

4. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, nei casi di cui all'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza del proprio legale difensore Avvocato. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

La disponibilità temporale destinata dall'Organismo allo svolgimento del primo incontro, è minimo di due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata sono la richiesta congiunta delle parti durante lo svolgimento dell'incontro al Mediatore designato al proseguimento, in ipotesi di ravvisate questioni di rilevante importanza o di termini temporali stringenti alla definizione della mediazione, laddove possibile in relazione agli impegni d'agenda dell'Organismo per ulteriore tempo di un ora massimo dal termine delle due ore assegnate nella stessa giornata di mediazione;

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari ovvero avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso degli esperti è stabilito sulla base delle tariffe in vigore in relazione ai tariffari di categoria.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di Mediazione o nel luogo indicato. Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

5. Il procedimento di mediazione può svolgersi in collegamento audiovisivo da remoto, anche in modalità mista ossia con una parte in presenza e una collegata in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010 ed in ambiente privacy compliance.

6. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti successivamente all'avvio della Mediazione, al di fuori delle sessioni private, devono essere ritenuti strettamente riservati o i limiti di riservatezza ad essi relativi.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di Mediazione, una volta esperito con esito positivo l'incontro preliminare, si considera concluso:

- a. quando le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo globale o parziale;
- b. in caso di impossibilità o mancato raggiungimento di una conciliazione;
- c. ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 28/2010, quando siano decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di Mediazione o dall'ordine del giudice, salvo proroga espressa o tacita.

2. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Nel caso in cui il Mediatore abbia formulato alle parti una proposta di mediazione la stessa verrà riportata nel processo verbale.

3. Di quanto descritto al precedente comma 1, il Mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti presenti, dagli avvocati delle stesse e dal mediatore.

Il Mediatore dà, inoltre, atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscrivere e della mancata partecipazione o dell'abbandono di una o più parti del procedimento di mediazione,

Nei casi in cui il procedimento si svolga in modalità telematica e una o più parti non restituiscano il verbale debitamente sottoscritto entro 30gg dal ricevimento, il procedimento si considererà chiuso e il Mediatore darà atto della mancata sottoscrizione in un separato documento.

Nel caso di mediazione svolta in modalità telematica, qualora una parte non fosse munita di adeguato dispositivo di firma elettronica qualificata o di firma digitale, la stessa potrà delegare, nelle forme di legge, il proprio legale o un terzo a sottoscrivere per proprio conto il suindicato verbale.

4. Qualora con l'accordo conciliativo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 ss C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale di mediazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

5. L'Organismo dispone l'adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'Organismo e la loro illustrazione alle parti durante il procedimento di mediazione. Al termine del procedimento di Mediazione, a ciascuna delle parti viene consegnata la "*Scheda di Valutazione del Servizio*", allegata al presente Regolamento (**MODELLO B**), che, debitamente sottoscritta dalle parti verrà trasmessa nel più breve tempo possibile al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11 - PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Le parti possono in ogni tempo richiedere, congiuntamente, al Mediatore di formulare una proposta conciliativa. In tali casi, infatti, il Mediatore potrà valutare con le parti l'eventualità di valersi di un'altra procedura alternativa di risoluzione della controversia, ovvero di formulare la sua proposta in base alla normativa vigente. Il mediatore, a norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010, sarà comunque tenuto a formulare la proposta previa informativa sulle conseguenze di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo. Spetta in ogni caso al Mediatore valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta. Qualora non vi siano tutti gli elementi necessari per la piena comprensione della controversia, il Mediatore non potrà formulare alcuna proposta.
2. Laddove una delle parti richieda unilateralmente la formulazione di una proposta ai sensi dell'art. 11, D.lgs 28/2010, anche in assenza delle controparti e anche nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, il Mediatore potrà formulare la stessa solo a seguito di nomina, da parte di ADR Intesa, di un consulente tecnico e previo pagamento degli onorari del consulente medesimo a carico esclusivo della parte richiedente.
3. Le parti interessate alla proposta del Mediatore dovranno farne richiesta allo stesso Mediatore durante l'incontro di Mediazione. Della predetta richiesta il Mediatore farà espressa menzione nel processo verbale.
4. In ogni caso, le parti dovranno comunicare per iscritto ed entro 7 (sette) giorni al Mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di comunicazione nel termine predetto, la

proposta si ha per rifiutata. Nello stesso termine, è consigliato alla parte di comunicare per conoscenza anche alle altre parti la sua accettazione od il rifiuto della proposta.

5. Al fine di verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, la proposta potrà essere formulata, con il consenso congiunto delle parti, da un Mediatore diverso da colui che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La stessa proposta potrà essere altresì formulata da un Mediatore ausiliario di cui al precedente articolo 4.
6. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta del Mediatore non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
7. Qualora le parti o taluna di esse non aderiscano alla proposta del mediatore, si opererà ai sensi del precedente articolo 10, comma 2. In detta ipotesi di mancata accettazione, il Mediatore darà atto della proposta sottoposta alle parti nel processo verbale.

ART. 12 - INDENNITÀ E GRATUITO PATROCINIO

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 150/2023. Salvo diverso accordo, i costi del procedimento di Mediazione da versare ad O.MN.I.A. includono le spese di avvio, le spese vive documentate e le spese di mediazione. Tali costi sono determinati dalle tariffe in vigore al momento dell'avvio della Mediazione (cd. "TARIFFARIO OMNIA AGGIORNATO"). Il pagamento è dovuto da ciascuna delle parti e costituisce per esse una obbligazione solidale.

2. Le spese di mediazione e le indennità sono calcolate dall'organismo come da dettami dei seguenti articoli normativi del DM 150/2023, sotto riepilogati:

➤ ***Ai sensi dell'art. 28 , capo V "INDENNITA' SPESE E TABELLE", del DM 150/2023, "Indennità e spese per il primo incontro":***

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore previste ai seguenti commi 4 e 5.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

➤ **Ai sensi dell'art. 29 , capo V "INDENNITA' SPESE E TABELLE", del DM 150/2023, "Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione":**

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo , su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile

dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

➤ **Ai sensi dell'art. 30 , capo V "INDENNITA' SPESE E TABELLE", del DM 150/2023, "Determinazione delle spese di mediazione"**

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'MODELLO A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'MODELLO A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'MODELLO A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto."

➤ ***Ai sensi dell'art. 32 , capo V "INDENNITA' SPESE E TABELLE", del DM 150/2023, "Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati":***

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun Organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'Organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b) ;

b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;

c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;

d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun Organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

3. Le spese ed i criteri di determinazione delle stesse sono descritte in dettaglio nell'**ALLEGATO 2** del presente Regolamento *"TARIFFARIO OMNIA (tabella spese di mediazione ed indennità)"*.

4. Le spese di avvio devono essere corrisposte: dall'istante, al momento del deposito dell'istanza di mediazione; dal chiamato, al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di mediazione, e le eventuali spese vive, devono essere corrisposte all'esito del primo incontro di mediazione, ove le parti si siano determinate a proseguire nel procedimento di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, salvo il diritto a richiedere i compensi dovuti. In ogni caso le spese e le eventuali maggiorazioni dovranno essere corrisposte prima della consegna del verbale.

5. Nei casi in cui è previsto dalla legge, non è dovuta nessuna spesa di mediazione dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'OMNIA apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. In ogni caso sono dovute le spese vive documentate. Nel caso di mediazioni in materie obbligatorie e/o per clausola contrattuale e/o demandate dal Giudice l'Organismo ha diritto ad un credito d'imposta pari al valore delle spese di mediazione/indennità che la parte patrocinata avrebbe dovuto corrispondere in assenza di gratuito patrocinio.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora O.MN.I.A. si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Salvo diverso accordo delle parti, quanto dovuto agli esperti è ripartito tra esse in egual misura.

7. Nel caso in cui una parte abbandoni il procedimento di mediazione le spese corrisposte restano acquisite da O.MN.I.A. salvo la facoltà dell'Organismo di richiedere eventuali ulteriori somme dovute.

ART. 13 – MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. La mediazione in modalità telematica si svolge ai sensi del disposto dell'art. 8 bis del D.Lgs. 28/2010. O.MN.I.A. utilizza sistemi di collegamento audiovisivo da remoto che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, in particolare i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia per lo svolgimento delle udienze da remoto e sistemi della stessa natura e tipologia rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma succitata.

2. Ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e conservato a cura dell'Organismo in conformità alle disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005. All'uopo, O.MN.I.A. ha stipulato un accordo pluriennale con una primaria azienda leader di mercato nel settore per consentire alle parti e ai legali di sottoscrivere il verbale con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata. Nel caso in cui una parte fosse sprovvista di dispositivi di firma digitale, ma dotata di SPID, potrà utilizzare la piattaforma messa a disposizione da O.MN.I.A. e le saranno addebitati i costi nella misura indicata nella tabella delle indennità. In alternativa potrà delegare il proprio legale alla firma del verbale conferendogli apposita procura (un modello di procura è disponibile sul sito www.omniamediazione.it). In questo ultimo caso, il Mediatore potrà certificare l'impossibilità della parte stessa di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

3. In ogni caso, il verbale sarà un file nativo digitale che verrà trasmesso alle parti e agli avvocati utilizzando la piattaforma digitale che ne garantisce l'immodificabilità e consente l'individuazione univoca delle parti firmatarie.

4. La mediazione in modalità telematica, se scelta dalle parti di comune accordo quale modalità di espletamento della mediazione preferibile o necessaria, è soggetta ad un costo in rimborso all'Organismo laddove lo stesso sostenga spese vive per l'attivazione della mediazione online in



O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

stanza virtuale protetta. La stessa è tenuta in piattaforme *privacy friendly* in apposite stanze riservate dedicate ai sensi della vigente normativa in tema di protezione e trattamento dei dati .

TITOLO III - RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ

ART. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Di conseguenza, tutte le informazioni, gli atti, i documenti e quant'altro inerente alle parti ed all'oggetto della controversia, in qualunque modo acquisiti durante il procedimento di Mediazione, sono strettamente riservate. Allo stesso modo, sono riservate le informazioni ed i dati raccolti dal Mediatore e/o dai suoi eventuali ausiliari e/o dagli esperti, durante le sessioni congiunte e separate con le parti e/o loro consulenti. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione dei vari incontri.
2. Chiunque, a qualunque titolo, presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione, è presente agli incontri di Mediazione è obbligato a mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento medesimo.
3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i Mediatori in tirocinio, gli avvocati, gli ausiliari e gli esperti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono fare affidamento e/o presentare come elemento di prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, ciò che hanno appreso nel corso della Mediazione in merito a:
 - a. opinioni, suggerimenti, informazioni, circostanze, ammissioni o quant'altro espresso da chiunque presente durante il corso del procedimento di Mediazione;
 - b. il fatto che una o più delle parti abbia o meno manifestato la volontà di accettare una proposta conciliativa proveniente dalla controparte, dal Mediatore o da un ausiliario a ciò autorizzato.
5. Il mediatore, i tirocinanti e tutti coloro che prestino il proprio servizio in O.MN.I.A. non possono essere obbligati a riferire notizie e/o fatti appresi nel corso della procedura di Mediazione nonché a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
6. L'obbligo di riservatezza non opera se e nella misura in cui:
 - a. esiste un obbligo di legge in tal senso;
 - b. tutte le parti autorizzano espressamente a derogarvi;
 - c. la parte che ha interesse alla riservatezza dà espresso consenso alla divulgazione;
 - d. esiste il rischio di un pregiudizio alla vita, all'integrità o alla sicurezza di una persona;
 - e. esiste il rischio di un'imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo;



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

f. le informazioni siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo siano diventate, anche successivamente al procedimento di Mediazione, a seguito di un accadimento che non derivi dalla violazione del dovere di riservatezza incombente sulle parti, sul mediatore, sull'ausiliario, il tirocinante, l'esperto e sull'Organismo di Mediazione, in base al presente regolamento e/o alle norme vigenti.

7. O.MN.I.A. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili all'Organismo;
- b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
- c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell'istante, O.MN.I.A. convocherà esclusivamente l'avvocato costituito in giudizio a mezzo pec; e. la determinazione del valore della controversia;
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
- h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
- i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
- l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
- m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad O.MN.I.A., al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell'istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DI O.MN.I.A. E DEL MEDIATORE

1. Eventuali responsabilità per attività od omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento, la conduzione o la conclusione della procedura di Mediazione non possono essere addebitate ad O.MN.I.A. e ai suoi Organi, al Mediatore designato nonché agli ausiliari dello stesso, se non nei casi di dolo o colpa grave.

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ ULTERIORI DEL MEDIATOREE RICUSAZIONE

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore o l'ausiliario dello stesso non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una o più delle parti in un diverso procedimento, arbitrale o di altra natura, che sia connesso, anche indirettamente, con l'oggetto della controversia da lui trattata nell'ambito del procedimento di Mediazione.
2. Il mediatore, l'ausiliario ed il consulente tecnico possono essere ricusati per i comprovati motivi elencati nel Codice Etico di O.MN.I.A. allegato.
3. Una parte non può ricusare il Mediatore che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
4. Successivamente all'istanza di ricusazione, O.MN.I.A., valutata la stessa in base alle prove fornite, provvede alla eventuale sostituzione del ricusato nel più breve tempo possibile. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende la procedura di mediazione, tranne qualora la stessa non possa efficacemente svolgersi. Tuttavia, se l'istanza è fondata, l'attività compiuta dal Mediatore o dall'esperto ricusato o con il loro concorso è inefficace.

ART. 18 - GARANZIE DI PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura di mediazione è in corso.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti i dati in possesso di O.MN.I.A. sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.M. 180/2010, le parti hanno il diritto di accedere in ogni tempo a tutti gli atti del procedimento di Mediazione depositati in sessione comune e, inoltre, ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
3. Tutti gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti e custoditi in apposito fascicolo, cartaceo e anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di 3 anni dalla conclusione della procedura di Mediazione.
4. Le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati, è assolto dall'Organismo OMNIA tramite :
5. disponibilità del reperimento degli atti con accesso utente dedicato al portale gestionale CONCILIASfera (SFERABIT ora VISURA SPA) utilizzato per la gestione dei procedimenti di mediazione tenuti presso l'Organismo, tramite il quale ogni utente con accesso con login personalizzata può reperire integralmente gli atti della mediazione di cui è parte nella propria sessione separata;
 - a) Il portale online dedicato CONCILIASfera , cataloga e suddivide gli atti tra "atti comuni" alla visualizzazione e consultazione di tutte le parti del procedimento di mediazione ed "atti riservati" alla visualizzazione della sola parte. La conservazione dei documenti della mediazione è garantita per n. 10 anni dalla data di deposito della mediazione , e successivamente subirà cancellazione.



Organismo di mediazione italiano e arbitrato

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO

Strada degli Orti, 96 TIVOLI (RM) 00019 | Tel. +39 3512292419 – 34678353087-3479012292

Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

C.F. 94062350585 - P.IVA. 11687051000 | Sito: www.omniamediazione.it

b) Trasmissione a cura dell'Organismo tramite strumenti di corrispondenza certificata di tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di mediazione alle parti una volta attivato il procedimento di mediazione tramite gli indirizzi postali, mail e pec delle stesse parti e/o del proprio legale difensore incaricato.

6. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone il comma 6 dell'Art. 47 del DM 150/2023 "Trattamento dati" sono recepite ed applicate dall'Organismo le seguenti disposizioni:

- Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

- Il trattamento dei dati personali è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2 -sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

- È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web dell'Organismo dedicato alla mediazione, della sezione speciale per l'utenza registrata.

- I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dall'Organismo per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.

- L'Organismo di Mediazione tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il Mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata da O.MN.I.A..

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO

1. Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.

ART. 22 - NORMA DI CHIUSURA

Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente da O.MN.I.A..

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE O.MN.I.A.

Letto, approvato e firmato per accettazione

<i>Il Collaboratore</i>	<i>Professione</i>	<i>tipo di collaborazione/ufficio/incarico</i>	<i>firma per presa visione ed accettazione</i>
ANTONIETTA FRATOCCHI	Libero Professionista	Associato/Presidente dell'Organismo	
DANIELE FERMO	Avvocato	associato/Responsabile Organismo/Mediatore	
MARCO SABINO	Avvocato	Responsabile sede centrale di Tivoli (RM)/Mediatore	
CRISTINA CHIARELLI	Avvocato	Associato/Mediatore	
MARIO CESOLINI	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Campagnano (RM)/Mediatore	
GIORGIA MACRI	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Schio (VI)/Mediatore	
ALESSANDRA VENITTELLI	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Milano (MI)/Mediatore	
ANTONELLA SANTOPRETE	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Rieti (RI)/Mediatore	
EGIDIO MAGNO	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Roma 1 (RM)	
RAUL CAROSI	Avvocato	Responsabile sede secondaria di Roma 2 (RM)/Mediatore	
VALENTINA GIOIA	Avvocato	Mediatore	
LAURA GALLI	Libero Professionista	Associato/Responsabile Amministrativo	
LAURA LICCIARDI	Ufficio Segreteria	Segretaria	
GENGA EGLE	Libero Professionista	Associato	
MAURA FRANCESCATO	Libero Professionista	Associato	
FABIANA AMBROSIO	Avvocato	Associato	
KATIA GALLI	Libero Professionista	Consulente esterno	

O.MN.I.A. - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO



ultimo aggiornamento 31/07/24